



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 maggio 2010 (26.05)
(OR. en)**

8714/10

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0063 COD)**

**CODEC 326
AVIATION 45**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i diritti per le misure di sicurezza dell'aviazione
– Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 19-22 aprile 2010 e Bruxelles, 5-6 maggio 2010)

I. INTRODUZIONE

Il relatore Jörg LEICHTFRIED (S&D - AT) ha presentato, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, 43 emendamenti (emendamenti 1-43). Inoltre, il gruppo politico Verts/ALE ha presentato due emendamenti (emendamenti 44 e 45) e il gruppo politico PPE ha presentato un emendamento (emendamento 46).

II. DISCUSSIONE

Il relatore ha avviato la discussione, che si è svolta il 19 aprile 2010, e:

- ha sottolineato la necessità di una maggiore trasparenza. Le compagnie aeree dovrebbero ricevere le informazioni necessarie per poter sapere quali diritti per le misure di sicurezza sono applicati dagli aeroporti e valutare se sono troppo elevati. Analogamente, i passeggeri devono essere in grado di sapere quali diritti per le misure di sicurezza devono pagare alle compagnie aeree e agli aeroporti;
- ha rilevato che il metodo di finanziamento dei costi delle operazioni di sicurezza varia notevolmente nell'Unione europea (ad esempio, tassazione, diritti per l'utente finale e approccio misto). Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a mantenere i metodi di finanziamento attualmente esistenti. L'unico obiettivo è assicurare la trasparenza;
- ha dichiarato che tutti gli aeroporti con attività di carattere commerciale dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della direttiva proposta;
- ha sostenuto che le nuove misure e i nuovi diritti in materia di sicurezza non dovrebbero essere introdotti alla leggera, ma solo dopo un accurato processo di riflessione; e
- ha dichiarato che potrebbe sostenere gli emendamenti presentati dal gruppo politico Verts/ALE. Tali emendamenti riguardano lo status occupazionale e i diritti dei dipendenti degli aeroporti.

Il Commissario PIEBALGS è intervenuto e:

- ha dichiarato che la proposta è intesa a istituire un quadro trasparente e non discriminatorio per la riscossione dei diritti per le misure di sicurezza dell'aviazione in Europa. Tali diritti dovrebbero essere fissati in consultazione con gli utenti degli aeroporti ed essere commisurati ai costi;
- si è compiaciuto degli emendamenti della commissione poiché vanno precisamente nel senso degli obiettivi perseguiti dalla Commissione;
- ha rilevato che la relazione della commissione introduce un nuovo elemento, ossia la questione importante e talvolta controversa di stabilire chi paga per la sicurezza dell'aviazione. La proposta della Commissione non ha affrontato tale questione poiché quasi tutti gli Stati membri sostengono di non essere in grado di assumere impegni a tale proposito, pur riconoscendo che il finanziamento pubblico della sicurezza dell'aviazione dovrebbe essere ammesso. La Commissione ritiene che tale questione debba essere decisa dagli Stati membri stessi conformemente al principio di sussidiarietà;

- ha affermato che l'emendamento 32, che obbligherebbe gli Stati membri a finanziare misure più severe, darà luogo a vive discussioni con il Consiglio. Il relatore ne è presumibilmente ben consapevole e si attende pertanto uno scontro con il Consiglio su questo punto; e
- ha convenuto che è necessario effettuare una valutazione d'impatto prima di adottare qualsiasi ulteriore misura di sicurezza dell'aviazione nel contesto del regolamento quadro ma ha rilevato che alcuni meccanismi sono già istituiti (in primo luogo, il gruppo consultivo delle parti interessate in materia di sicurezza aerea e, in secondo luogo, la procedura di regolamentazione con controllo che accorda al Parlamento un diritto di veto) e ha messo in guardia contro la creazione di oneri non necessari.

A nome del gruppo politico PPE, Artur ZASADA (PPE - PL):

- si è compiaciuto della relazione della commissione che ha definito ambiziosa. La prossima mossa spetta adesso al Consiglio e alla Commissione; e
- ha affermato che i passeggeri non dovrebbero pagare i costi delle operazioni di sicurezza poiché la loro copertura spetta allo Stato.

A nome del gruppo politico S&D, Saïd EL KHADRAOUI (S&D - BE) e, a nome del gruppo politico ALDE, Gesine MEISSNER (ALDE – DE):

- hanno sottolineato l'importanza della trasparenza;
- hanno affermato che i diritti per le misure di sicurezza dovrebbero essere applicati esclusivamente per i costi delle operazioni di sicurezza; e
- hanno chiesto di distinguere chiaramente tra le misure paneuropee comuni e le misure supplementari che i singoli Stati membri decidono di attuare (ad esempio body scanner). Questi ultimi costi dovrebbero essere coperti dagli Stati membri.

A nome del gruppo politico EFD, Anna ROSBACH (EFD - DK):

- ha sottolineato l'importanza della trasparenza; e
- ha affermato che i diritti per le misure di sicurezza devono essere abordabili per i singoli passeggeri.

Jaroslav PAŠKA (EFD - SK) ha espresso la preoccupazione che, senza trasparenza, le compagnie aeree possano usare i diritti per le misure di sicurezza come pretesto per imporre tariffe più alte.

Christine DE VEYRAC (PPE - FR):

- ha dichiarato che la sicurezza riguarda tutti i cittadini. I passeggeri delle compagnie aeree non dovrebbero essere i soli responsabili del pagamento dei costi per le misure di sicurezza applicate negli aeroporti e negli aeroplani, in particolare dal momento che i costi delle operazioni di sicurezza per i passeggeri dei trasporti ferroviari e marittimi sono totalmente o parzialmente a carico dei governi. Il Parlamento dovrebbe pertanto difendere fino in fondo l'emendamento 32 di fronte al Consiglio; e
- ha sostenuto che agli Stati membri dovrebbe essere consentito di mantenere i sistemi nazionali esistenti e ha pertanto chiesto di adottare l'emendamento 40.

Il Commissario PIEBALGS è nuovamente intervenuto dichiarando che la questione relativa a chi debba riscuotere i diritti per le misure di sicurezza dovrebbe essere definita conformemente al principio di sussidiarietà. L'unica questione da stabilire è se tutti i contribuenti o solo i passeggeri delle compagnie aeree debbano sostenere i costi delle misure di sicurezza.

Il relatore è nuovamente intervenuto rilevando la disponibilità del Parlamento ad un compromesso ma sottolineando la necessità che il Consiglio faccia a sua volta delle concessioni.

III. VOTAZIONE

Nella votazione sulla proposta che ha avuto luogo il 5 maggio 2010 la plenaria ha adottato 44 emendamenti (emendamenti 1-43 e 46).

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota.

Diritti per le misure di sicurezza dell'aviazione *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i diritti per le misure di sicurezza dell'aviazione (COM(2009)0217 – C7-0038/2009 – 2009/0063(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0217),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0038/2009),
 - vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 5 novembre 2009,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0035/2010),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 1

Testo della Commissione

(1) La sicurezza dell'aviazione negli aeroporti europei rientra essenzialmente fra le responsabilità dello Stato. **Ciascuno Stato membro decide i propri metodi di finanziamento della sicurezza dell'aviazione.** È **tuttavia** necessario istituire un quadro di norme comuni che disciplini gli aspetti fondamentali dei diritti per le misure di sicurezza e le modalità della loro fissazione poiché, in mancanza di tale quadro, alcuni requisiti fondamentali delle relazioni tra **i soggetti che gestiscono gli aeroporti** e gli utenti degli aeroporti stessi rischiano di non essere rispettati.

Emendamento

(1) La sicurezza dell'aviazione negli aeroporti europei rientra essenzialmente fra le responsabilità dello Stato. È necessario istituire un quadro di norme comuni che disciplini gli aspetti fondamentali dei diritti per le misure di sicurezza e le modalità della loro fissazione poiché, in mancanza di tale quadro, alcuni requisiti fondamentali delle relazioni tra **gli organi che fissano tali diritti** e gli utenti dell'aeroporto stesso rischiano di non essere rispettati.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

(3) È essenziale che gli utenti dell'aeroporto ricevano periodicamente **dal gestore aeroportuale** le informazioni sulle modalità e sulla base di calcolo dei diritti per le misure di sicurezza dell'aviazione. Tali informazioni consentiranno **ai vettori aerei** di conoscere le spese sostenute per la prestazione dei servizi di sicurezza e la produttività degli investimenti correlati. Per consentire **ai gestori aeroportuali** di valutare con precisione i requisiti che dovranno soddisfare i **loro** investimenti futuri, occorre che gli utenti degli aeroporti abbiano l'obbligo di mettere a disposizione **dei gestori aeroportuali**, in tempo utile, tutte le loro previsioni operative, i loro progetti di sviluppo e le loro particolari richieste.

Emendamento

(3) È essenziale che gli utenti dell'aeroporto ricevano periodicamente **dall'organo che li stabilisce e li applica**, le informazioni sulle modalità e sulla base di calcolo dei diritti per le misure di sicurezza dell'aviazione civile. Tali informazioni consentiranno **agli utenti degli aeroporti** di conoscere le spese sostenute per la prestazione dei servizi di sicurezza, **quali le spese di cui al regolamento (CE) n. 300/2008, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile¹ e le sue regole di attuazione**, la produttività degli investimenti correlati, **ed eventuali contributi e sovvenzioni destinati dalle autorità a fini di sicurezza.** Per consentire **all'organo competente che stabilisce o applica i diritti** di valutare con precisione i requisiti che dovranno soddisfare i **suoi**

investimenti futuri, occorre che gli utenti degli aeroporti abbiano l'obbligo di mettere a disposizione *dell'organo competente*, in tempo utile, tutte le loro previsioni operative, i loro progetti di sviluppo e le loro particolari richieste.

¹ *GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.*

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

4. Poiché nella Comunità esistono metodi diversi per la fissazione e la riscossione dei diritti per le operazioni di sicurezza, negli aeroporti comunitari nei quali i diritti connessi alla sicurezza comprendono anche il costo di tale operazioni è necessario armonizzare la base di calcolo di tali diritti. Negli aeroporti in questione il diritto corrispondente *deve* essere commisurato al costo delle operazioni di sicurezza, tenendo conto di eventuali interventi del settore pubblico nel finanziamento di tali operazioni.

Emendamento

4. Poiché nella Comunità esistono metodi diversi per *il finanziamento o* la fissazione e la riscossione dei diritti per le operazioni di sicurezza, negli aeroporti comunitari nei quali i diritti connessi alla sicurezza comprendono anche il costo di tale operazioni è necessario armonizzare la base di calcolo di tali diritti. Negli aeroporti in questione il diritto corrispondente *dovrebbe* essere commisurato al costo delle operazioni di sicurezza, tenendo conto di eventuali interventi del settore pubblico nel finanziamento di tali operazioni, *al fine di evitare qualsiasi scopo di lucro e fornire servizi e impianti di sicurezza adeguati ed efficaci sotto il profilo dei costi negli aeroporti interessati.*

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

(5) È importante assicurare la trasparenza *con riguardo all'impatto economico delle* misure di sicurezza nazionali più severe rispetto alle norme fondamentali comuni stabilite in conformità al regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza

Emendamento

(5) È importante assicurare la trasparenza *in merito al ricorso a* misure di sicurezza nazionali più severe rispetto alle norme fondamentali comuni stabilite in conformità al regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza

dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002.

dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) *È opportuno che* un'autorità di vigilanza indipendente *in ciascuno Stato membro garantisce* l'applicazione corretta ed efficace della presente direttiva. Detta autorità deve disporre di tutte le risorse necessarie in personale, competenze tecniche e mezzi finanziari per l'esercizio delle proprie funzioni.

Emendamento

(6) *In ogni Stato membro nel quale sono riscossi diritti per le misure di sicurezza negli aeroporti* un'autorità di vigilanza indipendente *dovrebbe garantire* l'applicazione corretta ed efficace della presente direttiva. Detta autorità deve disporre di tutte le risorse necessarie in personale, competenze tecniche e mezzi finanziari per l'esercizio delle proprie funzioni.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) *Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di applicare un sistema di tariffazione comune a una rete aeroportuale o ad altri gruppi di aeroporti, ivi compresi quelli che servono la stessa città o lo stesso agglomerato urbano.*

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 ter) *Nel calcolare i diritti per le misure di sicurezza con riguardo all'aderenza ai costi, sarebbe opportuno basarsi su criteri obiettivi, quali quelli definiti nei pertinenti documenti dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale, che raccomandano l'uso del numero di passeggeri, del peso massimo al decollo*

dell'aeromobile o di una combinazione dei due fattori.

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

La presente direttiva si applica a tutti gli aeroporti che si trovano in un territorio soggetto alle disposizioni del trattato.

Emendamento

La presente direttiva si applica a tutti gli aeroporti che si trovano in un territorio soggetto alle disposizioni del trattato *e che sono aperti al traffico commerciale.*

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) "rete aeroportuale", un gruppo di aeroporti situati in uno Stato membro, gestiti da un gestore aeroportuale designato dall'autorità nazionale competente.

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) "organo competente", un gestore aeroportuale o ogni altro organo o autorità responsabile dell'applicazione e/o della fissazione dell'ammontare e della struttura dei diritti per le misure di sicurezza dell'aviazione negli aeroporti comunitari;

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) "diritti per le misure di sicurezza", i

d) "diritti per le misure di sicurezza", i

prelievi specificamente diretti a coprire **in tutto o in parte il costo** delle operazioni di sicurezza finalizzate a proteggere l'aviazione civile contro atti di interferenza illecita.

prelievi **raccolti, sotto varie forme, da un ente, aeroporto o utente di un aeroporto**, specificamente diretti a coprire **i costi** delle operazioni di sicurezza finalizzate a proteggere l'aviazione civile contro atti di interferenza illecita. **Il costo inerente alla sicurezza dell'aviazione può includere le spese sostenute per garantire l'applicazione del regolamento (CE) n. 300/2008 o per coprire i costi correlati della regolamentazione e della vigilanza a carico dell'autorità competente.**

Emendamento 12

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) "sicurezza aerea", combinazione di misure e risorse umane e materiali finalizzate alla protezione dell'aviazione civile da atti di interferenza illecita che ne mettano in pericolo la sicurezza;

Emendamento 13

Proposta di direttiva Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 bis

Rete aeroportuale

Gli Stati membri possono autorizzare l'organo competente di una rete aeroportuale a introdurre un sistema di tariffazione dei diritti per le misure di sicurezza comune e trasparente da applicare all'intera rete.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Articolo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 ter

Sistemi di tariffazione comuni

Dopo aver informato la Commissione e nel rispetto del diritto dell'Unione, gli Stati membri possono consentire all'organo competente di applicare un sistema di tariffazione comune e trasparente presso gli aeroporti che servono la stessa città o agglomerato urbano, purché ciascun aeroporto rispetti pienamente gli obblighi in materia di trasparenza di cui all'articolo 5.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione

Consultazione

Emendamento

Consultazione *e ricorsi*

Emendamento 16

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché **il gestore aeroportuale** abbia accesso a tutte le necessarie informazioni sui costi inerenti alla prestazione dei servizi di sicurezza dell'aviazione nell'aeroporto.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché **l'organo competente** abbia accesso a tutte le necessarie informazioni sui costi inerenti alla prestazione dei servizi di sicurezza dell'aviazione nell'aeroporto.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché, **in ciascun aeroporto**, sia istituita una procedura di consultazione *obbligatoria* e periodica tra **il gestore aeroportuale** e gli utenti dell'aeroporto in relazione al funzionamento del sistema dei diritti per le misure di sicurezza e all'ammontare di tali diritti. **Detta** consultazione ha luogo almeno una volta all'anno.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché sia istituita una procedura *obbligatoria* di consultazione periodica tra **l'organo competente** e gli utenti dell'aeroporto **o i rappresentanti e le associazioni degli utenti dell'aeroporto** in relazione al funzionamento del sistema dei diritti per le misure di sicurezza e all'ammontare di tali diritti. **Tale** consultazione ha luogo almeno

una volta all'anno *salvo se diversamente convenuto nell'ultima consultazione*. *Laddove esista un accordo pluriennale tra l'organo competente e gli utenti dell'aeroporto, le consultazioni si svolgono secondo le modalità previste in tale accordo. Gli Stati membri conservano il diritto di chiedere consultazioni più frequenti.*

Emendamento 18

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. **Il gestore aeroportuale** sottopone agli utenti dell'aeroporto ogni proposta di modifica del sistema dei diritti per le misure di sicurezza o del loro ammontare al più tardi quattro mesi prima della sua entrata in vigore, motivandone le ragioni. **Il gestore aeroportuale** organizza consultazioni con gli utenti dell'aeroporto sulle modifiche proposte e tiene conto della posizione da questi espressa prima di prendere una decisione.

Emendamento

3. **L'organo competente** sottopone agli utenti dell'aeroporto *o ai rappresentanti o alle associazioni di utenti aeroportuali* ogni proposta di modifica del sistema dei diritti per le misure di sicurezza o del loro ammontare al più tardi quattro mesi prima della sua entrata in vigore, motivandone le ragioni. **L'organo competente** organizza consultazioni con gli utenti dell'aeroporto sulle modifiche proposte e tiene conto della posizione da questi espressa prima di prendere una decisione.

Emendamento 19

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. **Il gestore aeroportuale** pubblica la decisione al più tardi due mesi prima della sua entrata in vigore. **Il gestore aeroportuale** motiva la propria decisione in relazione alle posizioni espresse dagli utenti nel caso in cui sulle modifiche proposte non sia intervenuto alcun accordo tra **il gestore** e gli utenti.

Emendamento

4. **L'organo competente** pubblica la decisione al più tardi due mesi prima della sua entrata in vigore. **L'organo competente** motiva la propria decisione in relazione alle posizioni espresse dagli utenti nel caso in cui sulle modifiche proposte non sia intervenuto alcun accordo tra **l'organo competente** e gli utenti.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di disaccordo su una decisione inerente i diritti per le misure di sicurezza presa dall'organo competente, ciascuna delle due parti possa rivolgersi all'autorità di vigilanza indipendente di cui all'articolo 8, la quale esaminerà le motivazioni che corredano la proposta di modifica del sistema o dell'ammontare dei diritti per le misure di sicurezza.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 4 – comma 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 4bis in relazione alle modifiche dell'ammontare o della struttura dei diritti per le misure di sicurezza per gli aeroporti per i quali:

a) esiste una procedura obbligatoria in virtù della normativa nazionale che prevede che i diritti per le misure di sicurezza nel settore dell'aviazione, o il loro ammontare massimo, siano determinati o approvati dall'autorità di vigilanza indipendente; o

b) esiste una procedura obbligatoria in virtù della normativa nazionale che prevede che l'autorità di vigilanza indipendente esamini, periodicamente o in risposta a richieste da soggetti interessati, se gli aeroporti sono soggetti o meno ad un'effettiva concorrenza. Laddove giustificato sulla base di un tale esame, lo Stato membro decide che i diritti per le misure di sicurezza dell'aviazione, o il loro ammontare massimo, devono essere determinati o approvati dall'autorità di vigilanza indipendente. Tale decisione si

applica per il periodo necessario sulla base dell'esame effettuato da tale autorità.

Le procedure, le condizioni e i criteri applicati dallo Stato membro ai fini del presente paragrafo, sono pertinenti, oggettivi, non discriminatori e trasparenti.

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché ***i gestori aeroportuali forniscano una volta all'anno*** ad ogni utente dell'aeroporto e ai rappresentanti o alle associazioni degli utenti informazioni ***sui seguenti*** elementi, che serviranno come base per la determinazione dell'ammontare di tutti i diritti per le misure di sicurezza riscossi ***nell'aeroporto***. Tali informazioni comprendono, come minimo:

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché ***l'organo competente, ogniqualvolta si proceda alle consultazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, fornisca*** ad ogni utente dell'aeroporto ***o*** ai rappresentanti o alle associazioni degli utenti informazioni ***sugli*** elementi che serviranno come base per la determinazione ***della struttura e*** dell'ammontare di tutti i diritti per le misure di sicurezza riscossi ***in ogni aeroporto***. Tali informazioni comprendono, come minimo:

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) la struttura globale dei costi relativamente alle infrastrutture e ai servizi connessi ai diritti per le misure di sicurezza;

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) gli introiti e il costo ***di ciascuna categoria di diritti per le misure di sicurezza riscossi nell'aeroporto;***

Emendamento

c) gli introiti ***dei diritti per le misure di sicurezza*** e il costo ***totale dei servizi forniti in cambio;***

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) qualsiasi finanziamento erogato da autorità pubbliche delle infrastrutture e dei servizi cui si riferiscono i diritti per le misure di sicurezza;

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) l'ammontare previsto dei diritti per le misure di sicurezza;

e) l'ammontare previsto dei diritti per le misure di sicurezza, **tenendo conto degli investimenti proposti, dell'aumento del traffico e dell'innalzamento del livello delle minacce alla sicurezza;**

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti dell'aeroporto comunichino **al gestore aeroportuale**, prima di ogni consultazione di cui all'articolo 4, informazioni riguardanti in particolare:

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti dell'aeroporto comunichino **all'organo competente**, prima di ogni consultazione di cui all'articolo 4, informazioni riguardanti in particolare:

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) l'importo dei diritti per le misure di sicurezza riscossi dagli utenti degli aeroporti a carico dei passeggeri in partenza dall'aeroporto e le informazioni sugli elementi che servono come base per la determinazione di tali diritti in

conformità delle lettere da a) ad f) del paragrafo 1.

Emendamento 29

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri garantiscono che le informazioni relative all'importo dei diritti per le misure di sicurezza riscossi dall'organo competente e dagli utenti dell'aeroporto siano accessibili al pubblico.

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Fatta salva la legislazione nazionale, le informazioni comunicate ai sensi del presente articolo sono considerate e trattate come informazioni riservate o economicamente sensibili. Nel caso di gestori aeroportuali quotati in borsa, devono essere rispettati in particolare i regolamenti di borsa.

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Valutazione d'impatto

Misure più severe

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Prima di adottare misure più severe in conformità all'articolo 6 del regolamento

1. I costi aggiuntivi derivanti dall'applicazione di misure più severe in

(CE) n. 300/2008 *gli Stati membri effettuano una valutazione d'impatto con riguardo all'incidenza di tali misure sull'ammontare dei diritti per le misure di sicurezza. Per quanto riguarda le misure nazionali più severe già in vigore al [data di entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri effettuano valutazioni d'impatto per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.*

conformità dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 300/2008 *sono a carico degli Stati membri.*

Emendamento 33

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri informano la Commissione e consultano gli utenti degli aeroporti in conformità all'articolo 4 in merito ai risultati delle valutazioni d'impatto di cui al paragrafo 1.

Emendamento

soppresso

Emendamento 34

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Prima di adottare misure ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 300/2008, la Commissione effettua una valutazione d'impatto riguardo all'incidenza di tali misure sull'ammontare dei diritti per le misure di sicurezza. La Commissione consulta il gruppo consultivo delle parti interessate, costituito ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 300/2008 in merito al risultato di tale valutazione di impatto.

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione

I diritti riscossi per la sicurezza sono utilizzati esclusivamente per coprire i costi relativi allo svolgimento delle operazioni di sicurezza. Questi costi sono determinati utilizzando i principi contabili e di valutazione generalmente riconosciuti in ciascuno Stato membro.

Emendamento

I diritti riscossi per la sicurezza sono utilizzati esclusivamente per coprire i costi relativi allo svolgimento delle operazioni di sicurezza. Questi costi sono determinati utilizzando i principi contabili e di valutazione generalmente riconosciuti in ciascuno Stato membro. ***Il totale degli introiti ricavati dai diritti per le misure di sicurezza non deve superare il totale dei costi delle misure di sicurezza dell'aviazione per l'aeroporto, la rete aeroportuale o il gruppo di aeroporti in questione.***

Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 7 – comma 2 – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– il livello nazionale e/o internazionale della minaccia alla sicurezza;

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 7 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La base di calcolo dei diritti per le misure di sicurezza non comprende i costi riconducibili a funzioni di sicurezza più generali assicurate dagli Stati membri, come misure di controllo generali, raccolta di informazioni e sicurezza nazionale.

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La presente direttiva non impedisce all'autorità di vigilanza nazionale indipendente di delegare, nel rispetto della legislazione nazionale, sotto il suo controllo e la sua piena responsabilità, l'attuazione della presente direttiva ad altre autorità di vigilanza indipendenti, a condizione che tale attuazione si svolga conformemente alle stesse norme.

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono l'autonomia dell'autorità di vigilanza indipendente provvedendo affinché questa sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi **gestore aeroportuale e** vettore aereo. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo degli aeroporti, di società di gestione aeroportuale o di vettori aerei garantiscono l'effettiva separazione strutturale della funzione regolatrice dalle attività inerenti l'esercizio della proprietà o del controllo. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità di vigilanza indipendente eserciti i propri poteri in modo imparziale e trasparente.

2. Gli Stati membri garantiscono l'autonomia dell'autorità di vigilanza indipendente provvedendo affinché questa sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi **organo competente o** vettore aereo. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo degli aeroporti, di società di gestione aeroportuale o di vettori aerei garantiscono l'effettiva separazione strutturale della funzione regolatrice dalle attività inerenti l'esercizio della proprietà o del controllo. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità di vigilanza indipendente eserciti i propri poteri in modo imparziale e trasparente.

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) stabilire una procedura per la risoluzione delle controversie tra **il gestore**

a) stabilire una procedura per la risoluzione delle controversie tra **l'organo competente**

aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto;

e gli utenti dell'aeroporto;

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Quando uno Stato membro applica, in conformità della sua legislazione nazionale, una procedura regolamentare o legislativa per determinare e approvare la struttura o l'ammontare dei diritti per la sicurezza a livello nazionale, le autorità nazionali responsabili per l'esame della validità di tali diritti esercitano le funzioni di autorità di controllo indipendente di cui ai paragrafi da 1 a 5.

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione presenta una relazione sul finanziamento della sicurezza dell'aviazione, che esamina l'evoluzione dei costi per la sicurezza dell'aviazione e i metodi di finanziamento della sicurezza dell'aviazione, entro e non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono all'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva **entro il [...]**. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva **anteriormente al ...***. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente

direttiva.

direttiva.

** GU: inserire la data: due anni
dall'entrata in vigore della presente
direttiva.*

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Qualora in nessun aeroporto di uno Stato membro siano riscossi diritti per le misure di sicurezza e fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 2, lo Stato membro in questione non è tenuto a conformarsi ai paragrafi 1 e 2.